

Codice DB1118

D.D. 27 settembre 2013, n. 833

Decreto Legislativo n. 61/2010, art. 10, comma 1 lettera c). Abbassamento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. Barbera d'Asti, D.O.C. Barbera del Monferrato e D.O.C. Piemonte Barbera per la campagna vitivinicola 2013 - 2014 (vendemmia 2013).

I disciplinari di produzione dei vini a D.O.C.G. Barbera d'Asti, D.O.C. Barbera del Monferrato e D.O.C. Piemonte, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, prevedono una gradazione minima naturale delle uve al di sotto della quale queste non possono più essere considerate idonee alla produzione del vino tutelato dalla D.O.

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 10, comma 1, lettera c), stabilisce che le Regioni possano annualmente consentire per i vini a D.O. un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai relativi disciplinari di produzione.

L'andamento climatico caratterizzante la stagione 2013 non consente, in taluni areali, un processo di maturazione ottimale e, quindi, il raggiungimento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve stabilito dal disciplinare.

Il Consorzio Tutela dei vini d'Asti e del Monferrato con nota del 25 settembre 2013 (ns prot. n. 17900/DB1118 del 26 settembre 2013) ha presentato la richiesta intesa ad ottenere l'abbassamento di mezzo grado (0,5% vol.) del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, previsto dal disciplinare, atte a produrre i seguenti vini:

D.O.C.G. Barbera d'Asti (con esclusione delle sottozone);

D.O.C. Barbera del Monferrato (tutte le tipologie);

D.O.C. Piemonte Barbera (tutte le tipologie).

Alla luce dei dati forniti dal Consorzio e della loro interpretazione, nonché dei dati agro-meteorologici aggiornati al 15 agosto 2013 forniti dal Settore Fitosanitario Regionale, si ritiene motivata la richiesta di abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve atte alla produzione dei vini a D.O.C.G. Barbera d'Asti (con esclusione delle sottozone), D.O.C. Barbera del Monferrato (tutte le tipologie) e D.O.C. Piemonte Barbera (tutte le tipologie), nella misura di mezzo grado (0,5% vol.), massimo consentito dalla normativa comunitaria e nazionale.

In considerazione di quanto premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

determina

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 61/2010, recante la tutela delle D.O. dei vini, per la campagna 2013 – 2014 (vendemmia 2013), di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado (0,5% vol.) a quello stabilito dal

disciplinare dei vini a D.O.C.G. Barbera d'Asti (con esclusione delle sottozone), D.O.C. Barbera del Monferrato (tutte le tipologie) e D.O.C. Piemonte Barbera (tutte le tipologie), in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Gualtiero Freiburger